



# Seconda Università degli studi di Napoli

## RIPARTIZIONE STUDENTI

-3 GIU 2013  
 Caserta .....  
 N° di protocollo 17458  
 Posizione Uff. Att. Stud.  
 Risposta al FI n° ..... del .....  
 Allegati.....

REP. N° 361/2013

CAMPANIA BONIFICHE s.r.l.	
Prot.	Data
374	07/06/2013

Titolo V – Classe 6

Tirocinio, formazione ed attività di ricerca

Spett. le Campania Bonifiche srl  
 Via vicinale S. Maria del Pianto – centro polifunzionale –  
 torre 7  
 80144 Napoli  
 PEC: campaniabonifiche@pec.it

Alle Rappresentanze Sindacali Aziendali  
 Campania Bonifiche srl  
 Via vicinale S. Maria del Pianto – centro polifunzionale –  
 torre 7  
 80144 Napoli  
 PEC: campaniabonifiche@pec.it

Alla Direzione Regionale del Lavoro della Campania  
 PEC: DRL.Campania@mailcert.lavoro.gov.it

Alla Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli  
 PEC: DPL.Napoli@mailcert.lavoro.gov.it

A tutti i Segretari Amministrativi di Dipartimento  
 LORO SEDI

All'Ufficio di Presidenza della disattivata Facoltà di  
 Ingegneria

**OGGETTO:** Trasmissione Convenzione (ai sensi dell'art. 18 della L.196/97) n. 151/13/U del 29/05/2013 – SUN/  
 Campania Bonifiche srl

Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, la Seconda Università degli Studi di Napoli ha promosso un tirocinio di formazione e di orientamento, a beneficio di studenti e laureati della Seconda Università degli Studi di Napoli, avendone facoltà in virtù dell'art. 2, comma 1, lettera b) del D.l. n. 142 del 25 marzo 1998, attuativo dell'art. 18 della legge 24.6.1997 n. 196 ed ai sensi dell'art. 7 punto d) del suddetto Decreto Interministeriale, e successive modifiche, che prevede la possibilità di promuovere un tirocinio anche nei diciotto mesi successivi al conseguimento del titolo di Laurea.

Si trasmette, pertanto, per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di competenza, la convenzione in oggetto.

La presente convenzione ha durata di 3 (tre) anni, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza, a mezzo raccomandata a.r. Al termine della durata della presente Convenzione, l'eventuale rinnovo della stessa dovrà essere preventivamente concordato tra le parti.

Il responsabile del procedimento  
 Ufficio Attività Studentesche  
 (dott.ssa Luisa SELLITTI)

IL CAPO DELLA RIPARTIZIONE  
 (dott. Antonio Sebastiano ROMANO)

m.m.

Per eventuali comunicazioni e/o informazioni contattare:  
 Ufficio Attività Studentesche: tel 0823.274128 – fax 0823.442168 - uastud@unina2.it  
 Capo Ufficio Dott.ssa Luisa Sellitti: tel 0823.274125 - luisa.sellitti@unina2.it  
 Capo Sezione Attività Studentesche e Tirocini Curriculari:  
 Dott.ssa Marianna Morelli: tel 0823.274114/31 – marianna.morelli@unina2.it

CONVENZIONE TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO n° 151/13/U del 29/05/2013

TRA

la Seconda Università degli Studi di Napoli, con sede in Caserta, al Viale Beneduce n. 10, C.F./P. I.V.A. n. 02044190615, Web [www.unina2.it](http://www.unina2.it), d'ora in poi denominata **Università**, rappresentata dal Rettore pro-tempore **Francesco ROSSI**, nato a Striano (NA) il 15.06.1948,

**E**  
CAMPANIA BONIFICHE srl - Centro studi sulle bonifiche nell'Italia meridionale  
(denominazione dell'Azienda, Istituzione o Ente)

Partita I.V.A. n. 0|6|5|2|1|9|8|1|2|1|4, con sede legale in Napoli

provincia Na Via vic. S. Maria del Pianto N°        CAP 80.143 d'ora

in poi denominato **Soggetto Ospitante**, rappresentato da ing. Alfonso De Nardo

nato/a Bracigliano (SA) il 30.09.1951 e residente per la carica

in <sup>(1)</sup> sede aziendale Via       

a ciò autorizzato in forza della carica ricoperta.

**PREMESSO** che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art.18, comma 1 lett.a), della legge 24 giugno 1997, n.196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;

**VISTO** il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale emanato con decreto del 25 marzo 1998, n.142;

**VISTO** l'art. 10 del D.M. 22 Ottobre 2004 n.270, recante norme sugli obiettivi e le attività formative qualificanti delle classi;

**VISTO** l'art. 11 del D.L. 138/2001, convertito con modificazioni in Legge n.148 del 14 settembre 2011;

**VISTA** la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 24 del 12 settembre 2011, con la quale vengono forniti chiarimenti in merito all'art. 11 del D.L. 13 agosto 2011 (convertito in L. 148/11) ed in particolare la distinzione tra:

**1) TIROCINI CURRICULARI** da intendersi quali tirocini formativi e di orientamento svolti da studenti iscritti a corsi di studio dell'Ateneo nel periodo di frequenza del corso di studio, al fine di affinare il processo di apprendimento e di formazione, mediante la realizzazione di momenti di alternanza tra studio e lavoro, non direttamente connessi al favorire l'inserimento lavorativo. Tanto, anche nel caso in cui i medesimi tirocini non siano finalizzati al riconoscimento di crediti formativi, come nella fattispecie del tirocinio per l'elaborazione della tesi di laurea.

**2) TIROCINI NON CURRICULARI** da intendersi quali tirocini formativi e di orientamento svolti esclusivamente da neolaureati, di I e II ciclo, ivi compresi quelli realizzati dai laureati di vecchio ordinamento, finalizzati a favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro.

**VISTA** la delibera del S.A. n. 12 del 28.02.11.

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

**Articolo 1**

Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.

<sup>1</sup> Sede aziendale.



#### **Articolo 2**

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n.196, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione e di orientamento, da intendersi secondo quanto definito nelle premesse, su proposta dell'Università, in numero non superiore a quanto previsto dall'art. 1 del Decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n.142.

#### **Articolo 3**

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della Legge 196/1997, non costituisce rapporto di lavoro.

Ai soli fini e per gli effetti del D. Lgs. 09/04/2008 n.81, e successive integrazioni e modifiche, il tirocinante è equiparato ai lavoratori del soggetto ospitante.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dall'Università, in veste di responsabile didattico, e da un tutor aziendale, in veste di responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

Per ciascun tirocinante, in base alla presente Convenzione, è predisposto un progetto formativo e di orientamento, sottoscritto per l'Università dal Responsabile della Struttura didattica di appartenenza del tirocinante per i "tirocini curriculari" e dal Rettore o suo delegato per i "tirocini non curriculari", contenente:

- a) il nominativo del tirocinante;
- b) i nominativi del tutore universitario e del tutor aziendale;
- c) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;
- d) le strutture del soggetto ospitante (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- e) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

L'inizio del tirocinio avverrà dopo la formalizzazione del progetto formativo e di orientamento.

#### **Articolo 4**

L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, mediante la speciale forma di gestione per conto dello Stato, ai sensi degli artt. 127 e 190 del T.U. n. 1124/1965, nonché per la responsabilità civile presso compagnia assicurativa operante nel settore.

L'Università si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali del soggetto ospitante, copia della presente Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

L'Università si impegna a richiedere ai docenti che svolgono la funzione di tutor l'assunzione esplicita dell'obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni, documenti e/o conoscenze di cui vengano in possesso nel corso della collaborazione oggetto della presente convenzione e a mantenere la massima riservatezza in ordine agli stessi.

L'Università si impegna ad attuare la sorveglianza sanitaria, l'informazione, la formazione e a fornire i dispositivi di protezione individuali ai propri lavoratori, qualora esposti a rischio.

#### **Articolo 5**

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché le misure di prevenzione e di emergenza adottate dal soggetto ospitante;
- c) mantenere la necessaria riservatezza e a non comunicare a terzi, senza il preventivo consenso del soggetto ospitante, informazioni, documenti e/o conoscenze di cui sia venuto in possesso durante lo svolgimento del tirocinio. L'obbligo di riservatezza si protrae oltre la durata del tirocinio;
- d) compilare, nel caso di tirocinio curriculare, il libretto diario delle attività svolte, consegnato al tirocinante dall'Università.



#### Articolo 6

Il soggetto ospitante si impegna:

- a) a mettere a disposizione del tirocinante i mezzi necessari per svolgere l'attività concordata;
- b) a garantire al tirocinante le condizioni di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente ed a fargli prendere piena conoscenza dei contenuti del piano di emergenza predisposto;
- c) ad applicare al tirocinante, equiparato al lavoratore, le misure per la tutela della salute e per la sicurezza durante il lavoro di cui al D. L.vo 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni.
- d) in caso d'incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare l'evento all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e all'Autorità di Pubblica Sicurezza entro due giorni dall'infortunio (facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta dall'Università) e comunque tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa vigente ed all'Università;
- e) a rilasciare al tirocinante, al termine del tirocinio, un'attestazione di avvenuto tirocinio ed in caso di tirocini curriculari, ad attestare, mediante firma e timbro apposti sul libretto diario in possesso del tirocinante, l'effettivo svolgimento delle attività programmate.

#### Articolo 7

La realizzazione del tirocinio non comporta per l'Università e per il soggetto ospitante oneri finanziari o di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione o quelli autonomamente decisi dal soggetto ospitante.

#### Articolo 8

La presente Convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data della sua stipula ed è rinnovabile alla scadenza mediante espressa manifestazione di volontà di entrambe le parti. Ciascuna parte può, prima della scadenza, recedere dalla convenzione con comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno sei mesi.

In caso di disdetta deve essere comunque assicurato il completamento dei tirocini già avviati.

La presente Convenzione abroga e sostituisce ogni eventuale precedente versione stipulata tra le parti.

Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) di cui alla presente convenzione, nonché dei soggetti coinvolti nei progetti formativi di tirocinio stipulati in virtù della presente convenzione, in ottemperanza a quanto stabilito dal D. Lgs 196/2003.

#### Articolo 9

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

#### Articolo 10

L'allegata scheda informativa da compilare a cura del soggetto ospitante, è parte integrante della presente Convenzione.

Il presente atto verrà redatto in triplice copia originale, di cui una andrà al soggetto ospitante e due all'Università.

Firma e timbro Università  
IL RETTORE



Prof. Francesco...  
Delegato al Rettore all'orientamento

Firma e timbro soggetto ospitante



Campania Bonifica s.r.l. Napoli